

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

All'Assemblea degli Azionisti della
RIVIERA TRASPORTI S.p.A.

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al *31 dicembre 2015*, dal Conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli *International Financial Reporting Standards* adottati dall'Unione europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art.9 del D.Lgs. 38/2005.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art.11 co.3 del DLgs.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della

revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Sono stato nominato revisore contabile della **Società Riviera Trasporti S.p.A.** nel corso dell'anno (accettazione del marzo 2015) e, conseguentemente, non mi è stato possibile assistere alla conta fisica delle rimanenze di magazzino relative al 2014. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino influiscono sulla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato economico nonché al patrimonio netto iniziale del

periodo amministrativo (2015). A causa del possibile effetto degli aspetti suindicati e di altri indicati nella precedente relazione, i dati comparativi riportati nel bilancio e relativi all'esercizio precedente (2014) non sono stati oggetto da parte mia della revisione contabile.

Ammortamenti beni immateriali: è emerso che: dal punto di vista formale esiste coincidenza tra i valori indicati nel bilancio 2015 e quanto risulta dal tabulato dei cespiti in mio possesso, che mostra, appunto corretti calcoli aritmetici. Dal punto di vista sostanziale, invece, risulta quanto segue relativamente all'avviamento, per esso, infatti, viene applicata un'aliquota del 5,56 % che corrisponde al cosiddetto ammortamento "fiscale", le norme civilistiche, tuttavia, prevedono un'aliquota di ammortamento del 20% annuale per cui l'avviamento andrebbe ammortizzato al massimo in 5 anni (art 2426, comma 6), infatti l'OIC 24 prevede inoltre che:

"L'avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non devono superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa.

In questo caso le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni devono essere illustrate espressamente nella nota integrativa, ragioni qui non rilevate. Quindi occorre che gli amministratori "motivino" in nota

integrativa la scelta di applicare periodo di ammortamento superiore a quello previsto dalle norme in vigore (codice civile).

Ammortamenti beni materiali: in tale sezione il revisore ha inoltre notato che: l'aliquota applicata per i fabbricati è l'aliquota ridotta dell' 1%, mentre in nota integrativa viene scritto che "le quote di ammortamento corrispondono al 50% delle aliquote riconosciute dalla norma fiscale (DM 31/12/1998)" che prevede, per i fabbricati, un aliquota piena del 4% ed una ridotta del 2%.

Si rileva, conseguentemente ed ulteriormente, che tali scelte vadano meglio spiegate e chiarite in sede di nota integrativa, per giustificare la non applicazione dell'aliquota civilistica.

Ammontare dei crediti vs clienti

E' emerso in sede di verifica dei saldi di contabilità dei crediti "vivi" e dei debiti (circularizzazione a clienti e fornitori) la "non sussistenza di un credito verso il Comune di Taggia ammontante ad Euro 279.360,00 che risale a oltre un quinquennio. Il comune di Taggia, già nel 2012 "rigettava il debito per carenza di presupposto". Pur esistendo una certa corrispondenza tra le parti, nessuna azione legale risulta in corso, da parte di R.T. S.p.A. per il recupero dello stesso. A mio avviso tale credito va stralciato o svalutato per l'intero. Sicuramente non appare già svalutato visto l'ammontare del Fondo Rischi su Crediti esposto in Bilancio e le limitate informazioni relative in nota integrativa.

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio fornisce, comunque, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della **Società Riviera**

Trasporti S.p.A. al 31 dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli *International Financial Reporting Standards* adottati dall'Unione europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art.9 del D.Lgs. 38/2005.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia)n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della **Società Riviera Trasporti S.p.A.**, con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della **Società Riviera Trasporti S.p.A. al 31 dicembre 2015**, tuttavia tale documento pur offrendo una precisa rappresentazione dal punto di vista statico della situazione aziendale, meglio dovrebbe rappresentare tale situazione dal punto di vista dinamico, ossia, della "continuità aziendale" alla luce di alcuni fenomeni particolarmente delineatisi e consolidatisi negli ultimi mesi del 2015 e nei primi mesi di quest'anno, come:

incapacità di pagare i debiti (di fornitura e di collaborazione) alla scadenza, richieste di rateazioni all'Agenzia delle Entrate e all'Inps per il pagamento di imposte e contributi in corso d'anno, rate di mutuo (a consolidamento di precedenti esposizioni) in mora pur per un periodo breve. Gli amministratori hanno in parte ovviato a tale rilievo facendo

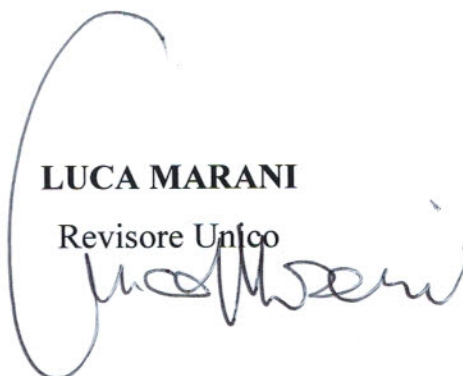
riferimento e illustrando, nella relazione della gestione, il piano di risanamento attestato del 18 dicembre 2015 (che a sua volta riprende e fa propri i contenuti (ipotesi di intervento di ricavi e costi) dell'ultimo piano industriale approvato.

“Più precisante il piano evidenzia, come nel triennio 2016-2018, la società sia in condizione di finanziare, nel periodo, con i ricavi della gestione, la copertura dei costi di gestione, ivi compreso il ripianamento di parte della esposizione debitoria pregressa nel presupposto che siano realizzati attraverso le azioni ivi previste.”

Ventimiglia li 05 aprile 2016

LUCA MARANI

Revisore Unico

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Luca Marani', is written over the printed name and title.